

Milano, 23 Settembre 2022

Spettabile

Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale

Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili – EFR

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione 390/2022 di ARERA (di seguito “DCO”) in relazione agli orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal Decreto legislativo 210/2021

Spettabile ARERA,

con la presente siamo ad inoltrare le osservazioni da parte di ènostra, società cooperativa che produce e fornisce elettricità rinnovabile, sostenibile ed etica a più di 10.000 famiglie, imprese e organizzazioni del terzo settore e che dal 2020 affianca comuni e territori nel percorso di attivazione di comunità energetiche rinnovabili. Ad oggi abbiamo in corso oltre 20 progetti di CER tra Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna, Campania, Puglia, Calabria.

Alcune tra le considerazioni di seguito riportate sono comuni con le osservazioni presentate dall'Associazione Italia solare.

Il team della Cooperativa esprime l'apprezzamento per il DCO di cui si condivide e resta a completa disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento in merito alle risposte formulate o di approfondimento rispetto alle proposte avanzate.

La condivisione e l'autoconsumo dell'energia elettrica. Estensione geografica delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso e periodo temporale di riferimento

Osservazione puntuale sulla condivisione dell'energia

Si evidenzia che a fronte di interventi che tendono a separare il prezzo al consumo rispetto al prezzo di vendita delle rinnovabili, andrebbe sottolineato che la condivisione di energia e la possibilità di compensare il consumo con la produzione virtuale avviene solo se il valore riconosciuto all'energia condivisa venduta è equivalente o simile rispetto a quello pagato dai consumatori. Dunque (pur consapevoli che rispetto a questo ARERA ha solo funzione consultiva) andrebbe evidenziato che il sistema incentivante per l'energia autoconsumata e condivisa ai sensi del D. Lgs. 199/2021 deve mantenere una valorizzazione piena del valore dell'energia venduta e che provvedimenti di tetto al valore dell'energia rinnovabile non possono applicarsi all'energia condivisa venduta dalle configurazioni di autoconsumo diffuso.

S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

In riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.32, si concorda con la volontà di tenere conto il più possibile della fisicità delle reti elettriche di distribuzione per evitare di valorizzare forme di autoconsumo che, in realtà, non comportano benefici alle reti elettriche.

Si concorda con l'approccio volto a una individuazione semplificata dell'area sottesa a ciascuna cabina primaria (paragrafo 4.33) introducendo criteri di prossimità che evitino, ove possibile, di separare tratti della medesima via o settori dello stesso quartiere, tenendo conto anche degli sviluppi prospettici.

Si segnala che molti piccoli comuni (quelli con meno di 5.000 abitanti) risultano serviti da più cabine primarie. In questi contesti locali di forte matrice identitaria e comunitaria, risulterebbe particolarmente penalizzante creare divisioni per mere questioni tecniche quali il perimetro delle cabine primarie. Così come previsto per le isole minori, si propone convenzionalmente di associare ad un'unica cabina primaria le utenze dello stesso piccolo comune.

Per quanto riguarda l'individuazione semplificata dell'area sottesa a ciascuna cabina primaria, si chiede la definizione di una disciplina transitoria chiara e funzionale a consentire di sbloccare rapidamente lo sviluppo di nuove CER. A questo proposito, si suggerisce di applicare temporaneamente la stessa procedura utilizzata nella fase transitoria, ovvero la possibilità di

interrogare i DSO via PEC per conoscere l'associazione POD-cabina primaria, in analogia a quanto si è provveduto a fare con le cabine secondarie. In base all'esperienza di ènostra, tale procedura ha consentito lo sviluppo dei primi progetti e la costituzione delle CER pilota (in generale, le risposte alla richiesta di associazione del POD alla cabina hanno rispettato i 10 gg lavorativi previsti).

Per quanto riguarda l'individuazione delle mappe e dei perimetri delle cabine primarie a regime, si evidenzia l'esigenza di prevedere un cronoprogramma con tempi perentori e certi della messa a disposizione delle informazioni da parte dei distributori, con specifiche sanzioni in caso di inosservanza.

Individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso

S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Si esprime apprezzamento per la previsione contenuta all'Articolo 4.42 dove si chiarisce che "la medesima comunità energetica caratterizzata da un unico statuto possa identificare una pluralità di sottoinsiemi ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria per la valorizzazione dell'autoconsumo".

Al paragrafo 4.26 (lettera c) del DCO la comunità energetica rinnovabile è definita come un soggetto di diritto "autonomo", mentre la comunità energetica dei cittadini è identificata come "un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica". Al fine di evitare ambiguità ed equivoci si suggerisce di non differenziare il riferimento alla tipologia di soggetto giuridico in cui tali due categorie (CEC e CER) si possono costituire. Si suggerisce dunque di specificare anche per la CER, come per la CEC, che la comunità è un soggetto di diritto con o senza personalità giuridica, così garantendo la massima flessibilità in proposito alle comunità di energia rinnovabile.

Il modello regolatorio per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

Si fa riferimento al paragrafo 4.26 lettera c) del DCO, ove si fa rinvio alle disposizioni dell'Articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 199/2021. Ai fini di chiarezza si segnala la opportunità di evidenziare espressamente che potranno fare parte di comunità di energia rinnovabile anche grandi imprese e soggetti situati al di fuori del territorio dei Comuni dove sono ubicati gli impianti per la condivisione, purché l'insieme di tali soggetti non assuma il controllo della comunità sulla base delle relative regole statutarie. Per meglio chiarire il concetto di controllo si segnala che per le forme associative come le cooperative e le associazioni non riconosciute sarebbe forse più esplicito indicare che grandi imprese e soggetti situati al di fuori dei Comuni in cui sono realizzati gli impianti non debbano assumere cariche sociali.

Si fa inoltre riferimento al paragrafo 4.46 dove è previsto che nel caso di sistemi di autoconsumo individuale a distanza o ai gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, il referente sia solo l'autoconsumatore/il gruppo. In tale caso si ritiene che possa essere garantita una maggiore flessibilità d'uso dello strumento e un più semplice accesso alle risorse finanziarie necessarie per l'investimento se si lascia anche al produttore terzo la possibilità di incassare l'incentivo per la condivisione.

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.47, per la stessa ragione di cui sopra si esprime invece apprezzamento per la possibilità di concedere alla comunità energetica la possibilità di demandare il ruolo di referente ad un soggetto terzo, che possa quindi anche incassare gli incentivi.

Quando si fa riferimento al fatto che gli impianti del produttore terzo devono essere nella disponibilità della comunità, sarebbe probabilmente opportuno chiarire che si parla di disponibilità ai fini della condivisione e cioè del caso in cui il produttore titolare della licenza di officina e del dispacciamento in immissione dell'impianto si impegna a garantire, ai fini della condivisione, l'energia dell'impianto a quella specifica comunità e non ad altri soggetti.

In particolare, è importante che sia prevista la possibilità che il referente soggetto terzo possa essere proprietario/finanziatore dell'impianto e che i flussi dell'incentivo + energia possano, sulla base di specifici accordi con la comunità energetica, essere ceduti/canalizzati al finanziatore a garanzia dell'ammortamento del debito. Si richiede inoltre che il produttore possa incassare l'incentivo di cui all'Articolo 8 anche nei sistemi di autoconsumo individuale a distanza. Inoltre si chiede che, qualora il referente sia anche produttore e quindi possa chiedere di avere un'unica erogazione, sia specificato che tale richiesta possa riguardare tutta l'energia della comunità e non solo per quella prodotta dallo stesso.

S7. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

Si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.52 e si esprime apprezzamento per la soluzione di considerare ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata l'assorbimento dei sistemi di accumulo moltiplicato per il rendimento medio del ciclo di carica/scarico derivante da letteratura tecnica o comunicato al GSE dagli operatori.

In proposito visto che i rendimenti variano significativamente a seconda della tipologia di sistemi di accumulo si evidenzia l'opportunità di prevedere fattori di correzione differenziati a seconda della tecnologia utilizzata.

Infine, si evidenzia che per quanto riguarda la raccolta dei dati e le funzioni del GSE nell'ambito del modello regolatorio (punto 4.49) si fa riferimento solo a dati cumulati e non è presente alcun riferimento ai POD dei membri della CER né al prelievo/autoconsumo di ciascuno di tali POD ora per ora. Ai fini di una gestione trasparente, della tutela dei diritti dei membri e della corretta ed equa ripartizione dei benefici tali dati sono necessari e devono riportare gli opportuni dettagli relativi al contributo ora per ora di ogni singola utenza della configurazione al raggiungimento dell'incentivo complessivo mensile.

Per una maggiore chiarezza, si coglie l'occasione per suggerire di riprendere la precedente dicitura "corrispettivo unitario" utilizzata nelle Regole tecniche al posto del termine "valorizzazione". Quest'ultimo infatti potrebbe essere confuso con i benefici dati dalla vendita dell'energia immessa.

S8. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione afferente alla configurazione? Perché?

Laddove si fa riferimento ad "impianti esistenti", al fine di evitare ambiguità, si suggerisce di precisare il periodo di riferimento degli impianti esistenti: si tratta in generale degli impianti rinnovabili allacciati post 28/02/2020? O degli impianti allacciati dal 1/3/2020 che fanno già parte di una CER ex art 42-bis?

Per quanto riguarda la soglia di potenza del 30% prevista per gli impianti esistenti rispetto alle nuove installazioni, si ritiene possa essere complessa da gestire considerato che le configurazioni possono variare nel tempo e di conseguenza il rispetto di questa proporzione. Si potrebbe utilizzare come

riferimento l'energia al posto della potenza, prevedendo che il 30% dell'energia condivisa (mensilmente) possa provenire da impianti già esistenti. Questa soluzione risulterebbe forse più complessa in termini di disponibilità di dati di dettaglio rispetto all'energia condivisa da elaborare, ma garantirebbe un costante rispetto del requisito.

Si fa riferimento al paragrafo 4.57. Nel calcolo dell'energia autoconsumata viene privilegiata l'energia a livello più basso di tensione e a pari livello di tensione quella degli impianti entrati prima in esercizio. Tale criterio è delicato perché alcuni impianti sono non incentivati e altri impianti possono avere incentivi differenziati.

Con questa tipologia di riparto si scoraggia l'adesione alla comunità di impianti non incentivabili e in particolare degli impianti pre-esistenti che sono generalmente non incentivati. Sarebbe più neutrale prevedere che ciascuna comunità possa definire in autonomia l'ordine di priorità per l'attribuzione dei benefici all'energia prodotta.

Si propone dunque che la ripartizione dell'energia elettrica autoconsumata per singolo impianto di produzione possa essere scelta "discrezionalmente" anche a livello di regolamento/governance della CER;

S9. Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Si fa riferimento al paragrafo 4.60 e 4.61 dove vengono identificati i risparmi derivanti dall'autoconsumo ai fini della determinazione del contributo da pagarsi alle configurazioni di autoconsumo diffuso. In sostanza vengono presi in considerazione solo i risparmi che derivano dal mancato uso della rete di trasmissione e dalle perdite di rete per l'energia autoconsumata.

Si ritiene, in realtà, opportuno che siano tenuti in considerazione, e opportunamente valorizzati, anche i risparmi che si possono avere sui costi di dispacciamento e sulla minore necessità di infrastrutture della rete di distribuzione. In particolare il risparmio sugli investimenti in infrastrutture di distribuzione vi potrebbe essere laddove l'energia è condivisa in bassa tensione, ovvero in generale perché il confinare il consumo all'interno della cabina primaria diminuisce la necessità di nuova capacità di connessione con la rete di trasmissione.

S10. Si ritiene che debbano essere rappresentati altri aspetti afferenti all'applicazione degli strumenti incentivanti, per quanto di competenza dell'Autorità? Quali e perché?

Anche se forse non si tratta di elemento di stretta pertinenza del DCO si ritiene importante evidenziare che gli incentivi per l'energia autoconsumata di cui all'Articolo 8 del D. Lgs. 199/2021 dovranno essere cumulabili con eventuali incentivi per rimozione amianto su copertura che ospiterà impianto FV per autoconsumo.

Modalità per la messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?

Si fa riferimento al punto 4.72 ove è scritto che “Qualora il referente avesse anche la qualifica di produttore per uno o più impianti di produzione per il quale trova applicazione il ritiro dedicato, il GSE può prevedere di effettuare un'unica erogazione al referente comprensiva di tutte le partite a vario titolo spettanti dandone separata evidenza. Tale frase non è chiarissima e in particolare non è chiaro se tale erogazione si riferisce solo alla vendita dell'energia prodotta dal referente ovvero anche al fatto che il referente, se così richiesto, può chiedere di incassare anche l'energia venduta dagli altri produttori nella comunità.

Si evidenzia poi che per dare maggiore flessibilità si potrebbe estendere anche ai referenti non produttori la facoltà di incassare i proventi della vendita di energia degli impianti della comunità, se delegati dai produttori.

Si ritiene inoltre opportuno che oltre che essere condivisi tramite i portali WEB, i dati debbano essere resi disponibili in modo fruibile da sistemi informatici terzi mediante il ricorso a piattaforme di interfaccia che facilitino la gestione, il monitoraggio dei dati di autoconsumo e la relativa ripartizione dei benefici.

Infine, si fa riferimento al punto 4.75 e a quanto riportato in risposta al quesito S7 e si chiede di garantire il regolare invio dei dati e con tempistiche certe prevedendo sanzioni in caso di inadempimento per il distributore/GSE. Si chiede poi di definire a livello regolatorio il livello minimo dei dati che devono essere messi a disposizione.

Modalità per lo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Si fa riferimento al punto 4.76 del DCO. La soluzione proposta appare molto complessa e di difficile applicazione. Data inoltre la mancanza di esperienze sul campo che ne attestino la fattibilità ed efficacia, si suggerisce di aprire la possibilità di sperimentare e valutare diversi schemi di scorporo dell'energia condivisa. Anche riguardo ai ruoli e alle modalità di interfaccia fra società di vendita e GSE o società di vendita e SII, si caldeggia l'avvio di sperimentazioni, anche a fronte di candidature spontanee da parte di operatori, che consentano di individuare quale sia la soluzione più efficiente e funzionale.

Conclusioni e seguiti

S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Il TIAD specificherà in dettaglio le modalità di ripartizione e valorizzazione, etc. Pertanto, non appena diventa operativo, dovrebbe trovare già applicazione anche nelle more del nuovo decreto ministeriale di cui all'art. 8 dlgs 199/21, lasciando comunque la più ampia facoltà di scelta agli operatori fra la disciplina nuova e quella sperimentale sino a che non vi è la piena efficacia della nuova disciplina inclusi i nuovi portali GSE.